

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI S. GIORGIO DI NOGARO

**PARCO INTERCOMUNALE DEL FIUME CORNO NEI COMUNI DI GONARS,
PORPETTO E S. GIORGIO DI NOGARO**

V A R I A N T E N. 02

RELATIVA AL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

RIEPILOGO NORME OGGETTO DI VARIANTE

architetto Lorenzo Peverè

Udine via Biella 55/2 cell. 347.9719379 www.lorenzopevere.com email: lorenzo.pevere@tin.it

febbraio 2015

Nella presente normativa, che in variante interessa il solo Comune di San Giorgio di Nogaro, vengono apportate alcune modifiche.

Tutti i riferimenti normativi e di leggi presenti nelle Norme di attuazione si intendono aggiornati alle vigenti norme e leggi inerenti l'argomento.

NORME OGGETTO DI VARIANTE

I paragrafi contornati in tratteggio rosso vengono così sostituiti:

Art. 9 Norme valide per tutto il Parco.

1. Manufatti ed attività consentiti e vietati in tutto il territorio del Parco, con le eventuali deroghe e precisazioni riportate negli articoli seguenti.

A) In tutto il territorio del parco è vietato:

a) la realizzazione di nuovi edifici se non quelli di servizio al parco di iniziativa pubblica o privata e quelli eventualmente di servizio nelle "zone di interesse storico-documentale" come in seguito specificato;

~~b) l'installazione di box, capanni per attrezzi agricoli, cabine, serre con strutture fisse o simili nonché di antenne fisse o mobili per la trasmissione telefonica e di dati; eccetto che in zone dove le opere siano espressamente ammesse;~~

b) l'installazione di box, capanni per attrezzi agricoli, cabine, serre con strutture fisse o simili nonché di antenne fisse o mobili per la trasmissione telefonica e di dati; eccetto che in zone dove le opere siano espressamente ammesse, **ovvero con riferimento all'art. 25 (zona di filtro agricolo) e art. 26 (filtro urbano).**

Art. 25 Zona di rispetto - filtro agricolo

1. Trattasi della zona più esterna rispetto al corso del fiume, attualmente in prevalenza destinata all'uso agricolo con la presenza di strutture edilizie per l'agricoltura e d'alcune residenze, spesso connesse con quelle strutture.

2. In questa zona l'Amministrazione Comunale potrà individuare una o più aree da adibire ad orti da acquisire ed assegnare in gestione a cittadini anziani una volta suddivisa ed attrezzata.

~~3. Ogni orto potrà avere un suo deposito attrezzi in legno non più grande di mc.15. Tutti i depositi saranno della stessa dimensione, forma e materiale ligneo; potranno differenziarsi solo per il colore e/o la forma di alcuni particolari. La recinzione sarà in rete metallica mascherata con siepe. L'area sarà attrezzata con servizi igienici. Il progetto dovrà essere unitario ed esteso a tutta l'area individuata.~~

3. Ogni orto potrà avere un suo deposito attrezzi in legno non più grande di **mc.25**. Tutti i depositi saranno della stessa dimensione, forma e materiale ligneo; potranno differenziarsi solo per il colore e/o la forma di alcuni particolari. La recinzione sarà in rete metallica mascherata con siepe. L'area sarà attrezzata con servizi igienici. Il progetto dovrà essere unitario ed esteso a tutta l'area individuata.

4. **In questa zona è permessa esclusivamente la costruzione di soli capanni per attrezzatura agricola con volume massimo di mc. 25.**

Art. 26 Zona di rispetto – filtro urbano

1. Trattasi della zona distante dal fiume ma a diretto contatto più con l'abitato che con il territorio agricolo o di tutela naturalistica

2. Essa, anche allo stato attuale, è prevalentemente adibita ad orti , giardini, piccoli vigneti o modeste superfici per alberi da frutto per uso familiare e non per uso produttivo e commerciale. Si ripropongono qui le stesse destinazioni d'uso escludendo le attività di agricoltura estensiva ed i pioppeti

~~3. Potranno realizzarsi box in legno per il ricovero di attrezzi da giardinaggio o per il ricovero di animali da cortile, delle dimensioni massime di mc.15, nonché le strutture di cui ai commi 2) e 3) dell'art. 25.~~

3. Potranno realizzarsi box in legno per il ricovero di attrezzi da giardinaggio o per il ricovero di animali da cortile, delle dimensioni massime di **mc.25**, nonché le strutture di cui ai commi 2) e 3) dell'art. 25.

4. Sono comunque da rispettarsi le prescrizioni geologico-idrauliche del P.R.G.C..